

Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 74

Anno: 2018

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 16/02/2018

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Enzo ROTOLO	Presidente
Dott. Antonio CIARAMELLA	Componente
Dott.ssa Fernanda FRAIOLI	Componente
Dott.ssa Elena TOMASSINI	Componente
Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI	Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **52309** del registro di segreteria, avverso alla sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna n. 70 del 20.3.2017;

promosso da

BULGARELLI MARCELLO, C.F.: BLGMCL59P26D548F, nato a Ferrara il 26.9.1959 ed ivi residente, alla Via delle Ortensie n. 8, rappresentato e difeso dall'Avvocato Dario Bolognesi e presso lo studio di questi, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via G. Belli n. 60;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2018, il relatore, dott.ssa Giuseppina Mignemi; l'Avvocato Dario Bolognesi per Marcello Bulgarelli; il Pubblico Ministero, dott. Marco Boncompagni;

FATTO

Con la sentenza n. 70 depositata il 20 marzo 2017, la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna condannava Bulgarelli Marcello e Pirani Marco, dipendenti della Polizia di Stato, al pagamento di € 12.000,00 ciascuno, in favore del Ministero dell'Intero, oltre rivalutazione monetaria, calcolata in base all'indice FOI/ISTAT, dalla data di ciascun singolo ordinativo di pagamento sino ad deposito della sentenza ed interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo, per il danno indiretto costituito dal risarcimento corrisposto dal Ministero dell'Interno ai familiari di Federico Aldrovandi, derivato, per il Bulgarelli, dal rifiuto di atti di ufficio e favoreggiamento personale e, per il Pirani, dal rifiuto di atti di ufficio; condotte poste in essere in relazione all'omicidio del giovane, commesso da agenti di Polizia.

Avverso la predetta sentenza, Marcello Bulgarelli proponeva appello con istanza di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 1, commi 231, 232, 233 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m., chiedendo di definire il procedimento mediante il pagamento di una somma pari al 10%, o, comunque, non superiore al 30% del danno come quantificato in sentenza e lamentando, con

il primo motivo la “*Erronea equiparazione delle posizioni dei convenuti Marcello Bulgarelli e Marco Pirani*”; con il secondo motivo la “*Violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 648 e 651 c.p.p.*”; con il terzo motivo l’“*Assenza di autonoma valutazione delle risultanze processuali. Mancanza di ogni profilo di responsabilità in capo a Marcello Bulgarelli*” e rassegnava le seguenti conclusioni: “*Voglia l’Ecc.ma Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, contrariis reiectis:*

1) *in via preliminare, definire il procedimento con l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 1, commi 231 – 233, legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando la somma dovuta in misura pari al dieci per cento o comunque non superiore al trenta per cento di quella determinata dal giudice di prime cure;*

2) *nel merito, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata respingendo la pretesa avanzata dalla Procura Contabile in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto.*

Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.

La Procura Generale esprimeva parere negativo in ordine all’istanza di definizione agevolata, trattandosi di fattispecie connotata da condotta dolosa e, con diverso atto, rassegnava le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

In esito all’udienza camerale del 23 gennaio 2018, l’istanza di definizione agevolata veniva respinta e all’udienza pubblica, in pari data, udito il relatore dott.ssa Giuseppina Mignemi, le parti ribadivano le considerazioni già rappresentate nei rispettivi atti ed insistevano nelle conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

1. Preliminarmente va chiarito che il danno indiretto di cui è stato chiamato a rispondere Marcello Bulgarelli è connesso alle condotte poste in essere da quest’ultimo nell’ambito dell’omicidio del giovane Federico Aldrovandi; condotte intese a contrastare e sviare le indagini sulla responsabilità dei colleghi direttamente implicati nel decesso del giovane.

In particolare, per quanto sintetizzato nella sentenza della Corte di Cassazione - Sesta Sezione Penale n. 949 del 12 settembre 2014, Bulgarelli era in servizio presso la centrale radio della Questura di Ferrara il 25 settembre 2005 e riceveva la telefonata degli agenti che comunicavano le circostanze di fatto relative al decesso del predetto Federico Aldrovandi; decesso conseguito alle loro attività per bloccare il giovane.

Il Bulgarelli, nel predetto contesto, veniva accusato del reato di rifiuto di atti di ufficio per avere interrotto la doverosa registrazione della conversazione con l’agente Casoni perché non ne rimanesse traccia che potesse essere utilizzata come prova contro i colleghi e veniva, altresì, accusato del reato di favoreggiamento personale perché, su invito dell’agente Casoni, interrompeva la registrazione per evitare di documentare le risposte su quanto stava accadendo sul luogo.

Per i fatti innanzi illustrati, Bulgarelli veniva condannato dal Tribunale di Ferrara con la sentenza, resa nel giudizio abbreviato, n. 138 del 5 marzo 2010, confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 1623 del 9 luglio 2012.

Peraltro, la Corte di Cassazione, con la sentenza innanzi citata, annullava

senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello risultando, i reati, estinti per intervenuta prescrizione.

Con specifico riferimento a Bulgarelli, precisava la Cassazione : *“ Quanto al ricorso di Bulgarelli, va in via preliminare ed assorbente rilevato che è intervenuta prescrizione dei reati a lui contestati.*

Va, tal fine, premesso che i motivi proposti non sono inammissibili in quanto affrontano in larga parte temi proponibili in sede di legittimità rilevandosi, quanto alla motivazione, punti di apparente inadeguatezza e, poi, violazioni di legge nella valutazione della esistenza di obbligo di compiere quanto omesso. Inoltre, in base allo sviluppo degli argomenti rispetto al contenuto della sentenza, non possono essere ritenuti manifestamente infondati. (...) Non ricorrendo palesemente le condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. innanzitutto non essendovi condizioni per l'annullamento senza rinvio per ragioni di merito - tutti i motivi, difatti, tendono ad ottenere una nuova valutazione del giudice d'appello - e, poi, in quanto, imponendo lo stesso art. 129 cod. proc. pen. l'immediato proscioglimento, sarebbe precluso l'accoglimento del ricorso con rinvio per nuovo esame, i reati contestati a Bulgarelli vanno dichiarati estinti con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei suoi confronti.”.

2. Con il primo motivo di appello, la difesa di Bulgarelli censurava la sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna, n. 70/2017 per *“erronea equiparazione delle posizioni dei convenuti Marcello Bulgarelli e Marco Pirani.”.*

Secondo l'appellante, le posizioni dei due convenuti sarebbero state irragionevolmente poste sullo stesso piano, non essendo stato in alcun modo valutato, al fine di un'equa ripartizione delle responsabilità, il diverso esito del processo penale, che si sarebbe concluso, per Bulgarelli, con una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Inoltre, la sentenza sarebbe viziata da una ulteriore contraddizione nella parte in cui il Collegio, prima avrebbe ritenuto di doversi limitare ad accogliere la ricostruzione fattuale operata dalla Corte d'Appello di Bologna e, di seguito, avrebbe preso atto che, per costante giurisprudenza, il Giudice contabile può discostarsi dal contenuto della sentenza penale.

La Corte regionale avrebbe dovuto svolgere un'autonoma valutazione dei fatti sulla base delle argomentazioni accusatorie e difensive, distinguendo opportunamente le posizioni dei convenuti.

Ciò al fine di giungere ad un'equa decisione che tenesse conto della diversa definizione del procedimento penale per ciascuna delle parti in causa.

La Corte sarebbe, invece, addivenuta ad una identica pronuncia di condanna, in relazione alle opposte posizioni dei convenuti, così realizzando una irragionevole ed arbitraria equiparazione di situazioni del tutto diverse in aperta contraddizione con i principi di uguaglianza e ragionevolezza.

Avrebbero, infatti, avuto lo stesso trattamento il Pirani, condannato in via definitiva dalla Corte d'Appello di Bologna, e il Bulgarelli, prosciolto per intervenuta prescrizione.

Laddove, la Cassazione, nel prosciogliere l'attuale appellante, avrebbe anche ammesso implicitamente la sussistenza dei gravi vizi della sentenza della Corte d'Appello lamentati dalla difesa, riconoscendo che gli elementi del processo avrebbero meritato un nuovo apprezzamento da parte del giudice di merito, impedito esclusivamente dall'obbligo immediato di proscioglimento imposto dall'articolo 129 c.p.p. per la ricorrenza di una causa di estinzione del

reato.

Il motivo è infondato.

La sentenza di prime cure distingue nettamente le posizioni dei due convenuti, Pirani e Bulgarelli.

Dopo una premessa generale sulla portata applicativa dell'art. 651 c.p.p., secondo cui *“La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”*, infatti, il Giudice territoriale ha chiarito che, con riferimento alla posizione del Pirani, per il quale risultava passata in giudicato la sentenza penale di condanna, *“dovendosi ritenere accertati nel presente giudizio di responsabilità amministrativa (...) la <<sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e l'affermazione che l'imputato lo ha commesso>>, contenute nel giudicato penale, questo Giudice può limitarsi a richiamare la ricostruzione dei fatti per come accertata in sede penale e già riassunta in sede di esposizione in fatto.”* (sentenza n. 70/2017, pag. 8).

Precisava, poi, la Sezione, che, anche fuori dei casi di giudicato penale - quindi con riferimento alla posizione di Bulgarelli, per il quale era stata dichiarata la prescrizione dei reati - il Giudice ha facoltà di trarre elementi valutativi dalle risultanze penali, ferma rimanendo, in tal caso, proprio in considerazione dell'assenza di giudicato, la possibilità di disattendere motivatamente gli esiti penali.

Fatta questa generale premessa, con riguardo alla posizione di Bulgarelli, il Giudice di prime cure ha ritenuto che gli accertamenti probatori già espletati nel giudizio penale - coperti da efficacia di giudicato evidentemente con riguardo al solo Pirani - offrivano comunque elementi sufficienti a fondare la responsabilità anche di Bulgarelli e, a pag. 10, punto 13.1, della sentenza, evidenziava, proprio con specifico riferimento all'attuale appellante, gli elementi emersi dal giudizio penale ritenuti rilevanti anche ai fini della valutazione della responsabilità erariale dello stesso.

Avendo ritenuto provate le condotte di Bulgarelli, all'esito di autonoma valutazione delle risultanze istruttorie del processo penale e sulla base della ricostruzione dei fatti operata in quella sede e ritenuta convincente, la Sezione territoriale procedeva, poi, a valutare la responsabilità erariale dello stesso.

E, avendolo ritenuto responsabile delle predette condotte, non v'era alcun motivo di distinguere la posizione, ai fini della attribuzione della responsabilità amministrativo-contabile indiretta, da quella del Pirani, solo in ragione del diverso esito del giudizio penale, rilevando, in questa sede, solo la ritenuta ascrivibilità, a ciascuno dei convenuti, delle condotte contestate e non la eventuale condanna in sede penale per le predette condotte.

Va, per completezza precisato, peraltro, che la sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato prescritti i reati di Bulgarelli, non ha affatto *“ammesso implicitamente la sussistenza dei gravi vizi della sentenza (della Corte d'Appello) lamentati dalla difesa”*, come asserito nell'atto di appello, ma, valutando i motivi del ricorso in Cassazione di Bulgarelli, ai soli fini di verificare l'ammissibilità dello stesso, ha ritenuto che detti motivi *“non (fossero) inammissibili in quanto affrontavano in larga parte temi proponibili in*

sede di legittimità” poiché detti motivi evidenziavano, “*quanto alla motivazione, punti di apparente inadeguatezza e, poi violazioni di legge*” e risultando, gli stessi, “*non manifestamente infondati*”.

Il che, con ogni evidenza, è assai diverso dall'affermare che la Cassazione avrebbe ammesso l'esistenza di gravi vizi della sentenza di appello che aveva confermato la condanna di Bulgarelli.

Peraltro, proprio la stessa Corte ha affermato che “*palesemente*” non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 129 c.p.p., la cui sussistenza avrebbe potuto condurre alla immediata assoluzione dell'imputato.

Di talché neppure è esatta l'affermazione della difesa di Bulgarelli in ordine alla circostanza che, secondo la Corte di Cassazione, gli elementi del processo avrebbero meritato un nuovo apprezzamento da parte del giudice di merito, impedito esclusivamente dall'obbligo di immediato proscioglimento imposto dall'art. 129 c.p.p. per la ricorrenza di una causa di estinzione del reato.

La Corte di Cassazione, infatti, ha solo precisato che “*palesemente*” non risultava che il fatto non sussistesse o che l'imputato non lo avesse commesso o che il fatto non costituisse reato o non fosse previsto dalla legge come reato e che, pertanto, né era possibile procedere con una pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta; né, risultando i reati prescritti, era tecnicamente possibile un eventuale rinvio al Giudice di merito per una nuova valutazione della fattispecie.

Peraltro, come ben evidenziato dalla Procura Generale di questa Corte, qualora Bulgarelli avesse voluto, ben avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157 c.p., per ottenere una pronuncia nel merito.

3. Con il secondo motivo di appello, la sentenza di prime cure veniva censurata per “*Violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 648 e 651 c.p.p.*”.

Secondo l'appellante, la sentenza di primo grado sarebbe fondata sull'errato presupposto dell'esistenza di una sentenza penale di condanna passata in giudicato nei confronti di Bulgarelli, che, invece, è stato prosciolto per la prescrizione dei reati e detta sentenza di prescrizione non potrebbe ritenersi idonea a formare giudicato sostanziale in relazione al fatto storico e alla responsabilità penale dell'imputato, come sarebbe deducibile dagli artt. 624 e 648 c.p.p..

Anche questo motivo è infondato.

Come già chiarito in occasione dell'esame del precedente motivo di appello, il Giudice di primo grado non ha affatto fondato la propria decisione sul presupposto che Bulgarelli sia stato attinto da sentenza penale di condanna passata in giudicato, ma ha differenziato dal posizione di questi dalla posizione del Pirani, chiarendo che per il Pirani faceva stato, nei limiti di cui all'art. 651 c.p.p., la sentenza penale di condanna passata in giudicato; mentre, per Bulgarelli, proprio in assenza di detto presupposto, le sentenze di condanna, pur non risultando vincolanti poiché prive di efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, potevano, unitamente a tutto il restante materiale istruttorio derivato dal procedimento penale, essere autonomamente valutate dal Giudice; Giudice che, all'esito di questa autonoma valutazione, ha ritenuto di condividere la ricostruzione dei fatti operata in sede penale, a prescindere da qualunque valenza di giudicato delle sentenze penali nei confronti di Bulgarelli.

4. Con il terzo motivo, infine, l'appellante lamentava l'“Assenza di autonoma valutazione delle risultanze processuali. Mancanza di ogni profilo di responsabilità in capo a Marcello Bulgarelli.”.

Secondo la difesa dell'appellante, non sarebbe stata raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della colpevolezza di Bulgarelli e neppure vi sarebbe certezza in ordine alla sussistenza del fatto contestato.

In tal senso deporrebbe la pronuncia della Corte di Cassazione del 4.6.2014 n. 949 e le conclusioni del Procuratore Generale per l'accoglimento del ricorso.

Non sarebbero decisive, poi, le prove raccolte nel procedimento penale.

In particolare, non vi sarebbe prova che Bulgarelli abbia interrotto la registrazione della chiamata, in quanto vi sarebbe incertezza sull'orario e sulla durata della chiamata fatta da Casoni Luca.

Inoltre, rileverebbe che Bulgarelli avrebbe, di propria iniziativa, conservato la cassetta contenente le telefonate di quella notte alla Questura. Tanto risultando sufficiente ad escludere la volontà dello stesso di occultare eventuali prove nei confronti dei colleghi direttamente coinvolti nell'omicidio.

Ed infine, rileverebbe l'archiviazione del procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Ebbene, con riguardo alla interpretazione della sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato la prescrizione dei reati di cui era imputato Bulgarelli si è già detto e neppure, in questa sede, è vincolante o dirimente l'esito del procedimento disciplinare.

Piuttosto, esclusa l'applicabilità dell'art. 651 c.p.p. alla posizione di Bulgarelli, il Collegio ritiene che, da un autonomo esame delle risultanze istruttorie del processo penale, debba ritenersi ampiamente provata, ai fini del presente giudizio, l'esistenza della condotta imputata all'attuale appellante e, quindi, la responsabilità per il danno indiretto causato all'Amministrazione di appartenenza.

Preliminarmente, va chiarito che, con riguardo al regime probatorio vigente nel giudizio erariale, le Sezioni Riunite di questa Corte, con la sentenza n. 28/QM/2015 del 18.6.2015, hanno precisato che ogni tentativo di applicazione analogica di principi processual-penalistici al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti si porrebbe, in primo luogo, in patente contrasto con la precisa opzione del legislatore, che ha inteso integrare la disciplina del giudizio di responsabilità nell'ambito del processo civile, in ragione della natura dell'oggetto della cognizione: la responsabilità amministrativa, con la sua struttura contrattuale-extracontrattuale, si inserisce nell'archetipo della responsabilità patrimoniale, a prevalente funzione risarcitoria - recuperatoria (cfr. Corte EDU, sent. del 13.05.2014, Rigolio vs Italia), in disparte alcune ipotesi di responsabilità sanzionatoria, anch'essa patrimoniale, che, comunque, non partecipano del carattere afflittivo della libertà personale.

A ciò si aggiunga l'evidente diversità dei valori in gioco nel processo penale tra difesa e accusa (la libertà del singolo e la pretesa punitiva dello Stato ex art. 27, Cost.), e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo contabile tra le due parti contendenti (patrimonio privato ed erariale), valori che conformano, differenziandoli, gli standard delle prove e dei mezzi di ricerca delle stesse, ed in ultima analisi la c.d. “regola di giudizio”.

Infatti, durante l'istruttoria contabile si raccolgono tutte le fonti di prova, alcune di valore meramente indiziario, che spesso possono determinare l'esito del giudizio: la distinzione tra elemento, indizio di prova e prova tende, quindi, a

sfumare, divenendo quasi impalpabile in un processo il cui esito può essere determinato anche dall'operare di presunzioni e da canoni di giudizio di natura probabilistica.

Infatti, sempre la differente natura dei valori in gioco nei due tipi di processo (libertà e patrimonio) segna l'essenziale distinzione tra il processo penale e quello civile, che è - come detto - la regola probatoria.

Nel processo penale, infatti, vige la regola della prova "*oltre il ragionevole dubbio*" (art. 533 c.p.p.; cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328); mentre, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "*del più probabile che non*" (artt. 115 e 116 c.p.c.; in questo senso v.: Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238; Cass. 5.9.2006, n. 19047; Cass., 13/07/2006, n. 295; Cass. 4.3.2004, n. 4400; Cass. 21.1.2000 n. 632; Corte giustizia CE, 15/02/2005, n. 12), giudizio che si basa sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto, la cui attendibilità va verificata sulla base dei relativi elementi di conferma.

Ciò posto, l'estensione analogica di disposizioni del codice di procedura penale, che concernono in ultima analisi la tutela processuale della libertà personale, per integrare la disciplina del processo contabile di responsabilità che ha, al pari del processo civile, il patrimonio del soggetto convenuto quale unico oggetto sul quale si riflettono gli effetti della decisione giudiziaria, comporta un'operazione ermeneutica che si pone non in linea col precetto costituzionale dell'art. 3 della Costituzione, sottoponendo ad una medesima disciplina due situazioni - tutela del patrimonio e tutela della libertà personale - essenzialmente differenti e distinti.

Per quanto detto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, per tutte, Sez. II d'App., sent. n. 246 del 26.4.2017; Sez. I d'App., sent. n. 406 del 13.3.2014), il giudice civile o amministrativo, a differenza di quello penale, può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, ivi compresi quelli che provengono dal processo penale.

Nel giudizio civile o amministrativo, infatti, possono essere utilizzati come indizi tutti gli elementi acquisiti in sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermati in sede dibattimentale, purché siano gravi, precisi e concordanti.

Il convincimento del Giudice contabile, può, pertanto, liberamente formarsi pure sulla base degli elementi derivati dalle indagini penali, che vengono in rilievo, nel giudizio per la responsabilità erariale, non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c..

Il legislatore ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto: massima, nel caso di sentenza penale passata in giudicato; attenuata, nel caso in cui non si raggiunga tale livello, come nel caso di patteggiamento (art. 445 c.p.p.) o nel caso di sentenze pregiudiziali o preliminari (Corte dei Conti, Sez. I d'App., sent. n. 117 del 18.4.2017).

Il Giudice, quindi, come già innanzi detto, nell'ambito del giudizio di responsabilità, può porre a fondamento della decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le cd. prove atipiche, ovvero innominate, in quanto non espressamente previste

dal codice di rito (gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunto, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti), non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. civ. Sez. II, n. 5965 del 2004 e Cass. civ. Sez. III, n. 1954 del 2003; Corte conti, Sez. II App. n. 52 del 2014, n. 152 e n. 1101 del 2016); realtà confermata, per il giudizio di responsabilità, dall'art. 94, comma 4, del Codice di Giustizia Contabile.

In base a dette prove, il Giudice forma il proprio libero convincimento, ex artt. 115 e 116 c.p.c. (ora artt. 94 e 95 del Codice di Giustizia Contabile), fornendone adeguata motivazione (da ultimo v. Cass. n. 626 del 2016; Cass. n. 840 del 2015), che evidenzia il percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione, senza che ciò implichi la necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni contrarie.

Nel caso all'esame del Collegio, il Giudice di prime cure ha dimostrato di aver fatto buon governo dei principi sopra richiamati nel ritenere, in base a tutti gli elementi indiziari acquisiti al giudizio contabile, la sussistenza dei fatti, sotto il loro profilo storico-materiale, addebitati all'odierno appellante.

In particolare, con riguardo alla interruzione della registrazione della conversazione tra Bulgarelli e Casoni, operata dallo stesso Bulgarelli, dall'istruttoria svolta in sede penale, dai documenti, dalle testimonianze, dalle dichiarazioni del Casoni e dello stesso Bulgarelli, nonché da diverse sentenze, tra cui quelle relative proprio a Casoni e Bulgarelli - che pure non avendo valenza di giudicato nei confronti di Bulgarelli, comunque costituiscono elementi indiziari di notevole peso, attesa l'accuratezza della ricostruzione fattuale ivi contenuta -, è emerso che, nella notte del 25 settembre 2005, due pattuglie della Polizia di Stato effettuavano un intervento in Ferrara - Via Ippodromo, ove si verificava una colluttazione con un giovane, poi identificato in Federico Aldrovandi, che decedeva.

Durante quella notte, Marcello Bulgarelli era l'unico addetto alla centrale operativa della Questura, con turno da mezzanotte alle sette ed era preposto a rispondere alle telefonate del numero di emergenza 113.

Presso la centrale erano attive tre linee telefoniche, di cui una riservata alle chiamate provenienti dall'area di Comacchio e due riservate alle chiamate provenienti da Ferrara.

Collegato al sistema telefonico, vi era un sistema di registrazione, all'epoca costituito da un registratore con audiocassette, che si è attivava automaticamente all'arrivo delle chiamate e si disattivava al termine delle stesse; era peraltro possibile, per l'operatore, arrestare manualmente la registrazione agendo su un'apposita levetta.

Nella notte in questione, il sistema di audio-registrazione linee telefoniche risultava funzionante solo per una delle linee per le chiamate provenienti da Ferrara.

Casoni, quella notte, era capoturno responsabile della sala operativa e delle volanti e, avuta la notizia dalla centrale che l'operazione di Via Ippodromo aveva richiesto l'intervento di due pattuglie e di un'ambulanza, si recava sul posto.

Lì constatava che il ragazzo giaceva a terra esanime e che i sanitari ne

avevano riscontrato la morte.

Casoni, quindi, con la telefonata identificata con il numero 22 ed incisa sul lato B dell'audiocassetta dal sistema di registrazione della centrale operativa, informava Bulgarelli del decesso e richiedeva l'intervento di un funzionario della Questura.

La registrazione di detta telefonata risulta interrotta.

In sostanza, Bulgarelli, su sollecitazione di Casoni, bloccò manualmente la registrazione mediante l'attivazione dell'apposita levetta, pur continuando la conversazione telefonica.

Ciò allo scopo di non lasciare traccia delle informazioni confidenziali che gli sarebbero state comunicate da Casoni circa gli elementi acquisiti sul posto del decesso.

L'ipotesi alternativa, prospettata dalla difesa, è che Bulgarelli non abbia interrotto la registrazione, ma abbia riagganciato la cornetta non avvertendo più la voce del Casoni.

La prima ipotesi è da considerare più attendibile.

In base ai tabulati telefonici, la telefonata tra i due agenti di polizia durò 78 secondi, mentre la registrazione in questione dura circa 22 secondi.

La discrepanza tra due dati è dovuta proprio al perdurare della conversazione, a fronte dell'interruzione della registrazione.

Non convince affatto la tesi difensiva, secondo la quale sarebbe errato il riferimento alla telefonata di 78 secondi, poiché il Casoni avrebbe effettuato la telefonata in questione con il telefono di un collega, tale Forlani, risultando dai tabulati telefonici una telefonata partita dal numero del Forlani e della durata di 23 secondi.

Detta tesi, infatti, non ha trovato nessuna conferma, né da parte del Forlani, che avrebbe prestato il telefono al Casoni; né, tantomeno, da parte del Casoni, il quale, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa di Bulgarelli, proprio con riferimento alla telefonata in questione, alla domanda "*Lei si ricorda con che numero chiamò la centrale operativa in quella telefonata che abbiamo sentito?*" ha risposto: "*Io chiamo sempre con il mio cellulare il 113, per non spendere.*" (verbale dell'udienza del 28 gennaio 2008, pagina 86, prodotto all'allegato numero 13 della Comparsa di costituzione risposta di Bulgarelli nel giudizio di primo grado, depositata in data 13.10.2016).

Risulta, pertanto, del tutto velleitario il tentativo della difesa di Bulgarelli di sostenere che la telefonata in questione non fosse quella presa in considerazione nei capi di imputazione e nelle sentenze penali, partita dal cellulare del Casoni, ma fosse una diversa telefonata partita dal cellulare del collega Forlani.

Peraltro, come correttamente rilevato nella sentenza del Tribunale di Ferrara numero 142 del 2011, passata in giudicato nei confronti di Casoni Luca, la tempistica delle telefonate sarebbe assolutamente incompatibile con la richiesta di utilizzare un cellulare altrui.

L'interruzione della registrazione, poi, risulta evidente dalla circostanza che il dialogo non ha senso compiuto, ma viene interrotto bruscamente.

Poco convincente è la tesi sostenuta dalla difesa dell'attuale appellante, secondo la quale lo stesso avrebbe riagganciato la cornetta non avvertendo più la voce di Casoni.

Considerata, infatti, la forte preoccupazione espressa nella parte registrata della telefonata da Bulgarelli, non è verosimile che, dopo un silenzio

brevissimo, egli abbia deciso di riagganciare la cornetta e non abbia richiamato il collega per completare il discorso, come sarebbe stato logico fare se, effettivamente, vi fosse stato un problema di linea telefonica.

Peraltro, a conferma della circostanza della interruzione della registrazione, vi è sempre la deposizione del Casoni che, all'udienza del 28 gennaio 2008, per quanto si evince dal verbale di udienza redatto in forma stenotipica, a pag. 62 e seguenti, in una deposizione caratterizzata dalla imbarazzante reticenza dello stesso, non esclude affatto di avere detto al collega di "staccare" la registrazione; anzi, ammette la possibilità di averlo fatto proprio in ragione della necessità "*di fare delle mie valutazioni con il collega in quel momento*" (pag. 63 del predetto verbale), "*per parlare liberamente*" (pag. 88 del predetto verbale).

Ulteriore elemento rilevante nel senso dell'interruzione della sola registrazione, si trae dalla consapevolezza di Bulgarelli - evidente sia nel dato lessicale che nel tono di voce - del carattere riservato e delicato delle informazioni che chiedeva al superiore.

Né, in contrario, vale rilevare che i due poliziotti, volendo effettuare un colloquio riservato, avrebbero potuto utilizzare la radio o comunicare sul numero del cellulare di Bulgarelli, non soggetto a registrazione.

Dagli atti di causa, è emerso, infatti, che il canale radio poteva essere percepito da chiunque fosse sintonizzato sulla relativa frequenza e che fu il Casoni a chiamare la centrale operativa allo scopo di richiedere l'intervento di un dirigente della Questura e non per riferire al sottoposto cosa avesse riscontrato sul luogo del delitto.

La richiesta di informazioni da parte di Bulgarelli, quindi, non era affatto prevedibile; sicché il Casoni non avrebbe avuto motivo di scegliere altro sistema di comunicazione al fine di assicurare la riservatezza della conversazione (Tribunale di Ferrara, sentenza n. 142 del 2011).

Risulta, infine, non convincente la tesi della difesa, secondo la quale la ricostruzione dei fatti che vedrebbe Bulgarelli interrompere la registrazione al fine di tutelare i colleghi direttamente coinvolti nell'omicidio sarebbe incompatibile e contraddittoria con il comportamento dello stesso che, invece, per preservare la registrazione, avrebbe tolto la cassetta dal registratore per evitare che fosse riutilizzata.

Emerge, infatti, proprio dalla deposizione di Bulgarelli rilasciata all'udienza del 28 gennaio 2008, che conservare la audiocassetta in casi ritenuti rilevanti era una prassi consolidata (pagina 149 del verbale dell'udienza).

Quindi, non è stata una autonoma iniziativa dell'appellante conservare la registrazione, ma l'adeguamento ad una prassi utilizzata per i casi considerati palesemente rilevanti (proprio come quello della notte del 25 settembre 2005, nel quale, a seguito dell'intervento della Polizia, era deceduto un ragazzo) e della cui eventuale violazione, avrebbe dovuto rispondere.

Peraltro, emerge inequivocabilmente dalla deposizione dello stesso Bulgarelli rilasciata all'udienza del 13 febbraio 2010, riportata nelle pagine 25 e seguenti del verbale d'udienza che, alle 6:58 del mattino, quindi nell'immediatezza del fatto e della registrazione della telefonata in questione e delle altre telefonate con i colleghi direttamente coinvolti nell'omicidio del giovane, la audiocassetta gli era stata già richiesta da un superiore, in particolare l'ispettore Dossi (pag. 29 del verbale dell'udienza del 13.2.2010); mentre, al contrario, non vi è alcuna prova che, a quell'ora, l'appellante avesse già messo in sicurezza la

audiocassetta di propria iniziativa.

Gli elementi innanzi evidenziati inducono a ritenere che Bulgarelli abbia effettivamente disattivato il registratore nel corso della conversazione con il Casoni, per evitare che restasse prova di dichiarazioni compromettenti per i colleghi direttamente coinvolti nell'omicidio.

Questi deve, quindi, ritenersi pienamente responsabile delle condotte che, poi, hanno, tra l'altro, causato il danno erariale indiretto al Ministero dell'Interno, di cui trattasi in questa sede.

5. In conclusione, va, pertanto, confermata la sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna n. 70 del 20 marzo 2017 e, per l'effetto, Bulgarelli Marcello è condannato al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, al pagamento di € 12.000,00, oltre rivalutazione monetaria, calcolata in base all'indice FOI / Istat, dalla data dell'ordinativo di pagamento emesso il 10.11.2010 sino al deposito della presente sentenza ed interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data del deposito della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q. M.

La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna n. 70 del 20 marzo 2017; per l'effetto, condanna Bulgarelli Marcello al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, di € 12.000,00, oltre rivalutazione monetaria, calcolata in base all'indice FOI/Istat, dalla data dell'ordinativo di pagamento emesso il 10.11.2010 sino al deposito della presente sentenza, oltre interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data del deposito della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in €

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2018.

L'ESTENSORE

Dott.ssa Giuseppina Mignemi

IL PRESIDENTE

Dott. Enzo Rotolo

Depositata il

Il Dirigente

Dott.ssa Daniela D'Amaro